

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1177

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANOLETTI, FIRRARELLO, CALLEGARO  
e COSTA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1996**

---

Modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  
concernente il codice della strada

---

ONOREVOLI SENATORI. - Spesso è stato rilevato che ufficiali addetti al controllo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale hanno assoggettato a sanzioni amministrative i conducenti di veicoli che circolavano con copertura assicurativa scaduta ma rientrante nei quindici giorni previsti dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Tale sanzione, solitamente giustificata dall'applicazione dell'articolo 193 del codice della strada, risulta fonte di molteplici contenziosi e di notevoli disagi per i cittadini, i quali non sono più in grado di comprendere quale sia la disciplina operante nei quindici giorni successivi alla data di scadenza della rata del premio assicurativo.

Tutto ciò evidenzia notevoli difficoltà interpretative del comma 3 dell'articolo 193 del codice della strada.

Dalla lettera della legge si evince che l'articolo 193 del codice della strada disciplina l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, prevedendo al comma 2 una sanzione amministrativa per coloro che circolano senza la copertura assicurativa e al comma 3 la riduzione di tale sanzione, qualora l'assicurazione di responsabilità civile sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 1901 del codice civile prevede che il mancato pagamento, alla scadenza convenuta da parte dell'assicurato, di un premio successivo al primo, determina la sospensione delle garanzie assicurative soltanto dopo il decorso del periodo di tolleranza di quindici giorni dalla data di scadenza del suddetto premio.

Ciò comporta indiscutibilmente l'efficacia del contratto anche nei quindici giorni suc-

cessivi alla data di scadenza dello stesso subordinata soltanto al fatto che tale premio venga corrisposto entro il termine previsto.

Si esclude, in tal modo, la possibile sospensione del rapporto assicurativo nel periodo di tolleranza riconoscendo implicitamente efficacia retroattiva al pagamento avvenuto entro il termine e conseguentemente si opta per la piena operatività della copertura assicurativa.

Nell'ipotesi in cui si ammetta la possibilità di applicare una sanzione amministrativa nei termini previsti dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile si realizza un'incongruenza giuridica di ingente rilevanza che impedirebbe di applicare correttamente la normativa prevista in materia di assicurazione obbligatoria e paralizzerebbe totalmente non soltanto l'agevolazione prevista dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile, ma anche quella che il legislatore ha voluto prevedere con l'introduzione del comma 3 dell'articolo 193 del codice della strada.

Quest'ultimo, infatti, avrebbe introdotto la riduzione della sanzione amministrativa qualora l'assicurato provveda al pagamento del premio assicurativo tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno dalla scadenza prevista dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Il sistema giuridico, unitariamente inteso, deve garantire uniformità nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive provvedendo, laddove risulti necessario, all'adeguamento della normativa vigente.

In tal senso il disegno di legge proposto intende uniformare la normativa prevista in materia di assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, impedendo che la tolleranza previ-

sta dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile per il pagamento dei premi assicurativi venga penalizzata e, dunque, paralizzata, dalla sanzione amministrativa attualmente applicata a norma dell'articolo 193 del codice della strada.

Si propone pertanto una modifica dell'articolo 193 del codice della strada preveden-

do esplicitamente l'inapplicabilità della sanzione amministrativa qualora il pagamento del premio avvenga nel termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e la riduzione ad un quarto di tale sanzione quando l'assicurazione venga resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dal codice stesso.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) è sostituito dal seguente:

«3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 non si applica se il pagamento del premio assicurativo avviene nel termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile; è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi è resa operante tra il sedicesimo ed il trentesimo giorno successivo a quello della data di scadenza prevista dal citato articolo 1901 del codice civile».